

R.G. n. 65-1/2023 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Simona Delle Site Presidente
dott.ssa Elena Scotti Giudice
dott.ssa Francesca Iaquinta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 65-1/2023 promossa da

FALLIMENTO HIDRONICA s.r.l., in persona del Curatore dott. Viviana Colombo, con sede in Sesto Calende (VA) via Rosselli 11 (C.F. e P. IVA 03311520120), rappresentato e difeso, in forza di procura a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato dall'avv. Grazia Pasotti, con studio in Gallarate (VA) via Carlo Porta 3, come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

NICOLA PIERFRANCO, nato a Novara, il 28/04/1965 (C.F. NCLPFR65D28F952Z), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Zonca e dell'avv. Roberto Cota ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Novara (NO), via Passalacqua, come da procura

RESISTENTE

premesse

che HIDRONICA s.r.l. in fallimento, in persona del curatore fallimentare a ciò autorizzato dal Giudice delegato, ha adito il Tribunale di Novara chiedendo l'apertura della liquidazione controllata del sig. NICOLA PIERFRANCO, esponendo: - di essere creditore nei confronti del resistente per l'importo di euro 296.712,00 in forza della sentenza n. 2410/2022 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa (doc. 1), passata in giudicato, nonché degli ulteriori importi per interessi e rivalutazione monetaria sul credito capitale sopra indicato, per un totale di euro 327.738,90, come da atto di precetto del 12.12.2022, vanamente notificato; - di avere tentato infruttuosamente di promuovere azione esecutiva mobiliare presso terzi; - che il sig. Nicola Pierfranco risulta ricoprire la carica di amministratore di una pluralità di società cancellate o inattive; - che il resistente è stato dipendente della società HBT RESEARCH srl fino alla data del 23.9.2021 e all'attualità, titolare di partita IVA, risulta svolgere attività con continuità presso la società Walls srl; - che il debitore è proprietario di una pluralità di terreni; - che sussistano i presupposti soggettivi in capo al resistente per l'apertura della liquidazione controllata;

Firmato Da: DELLE SITE SIMONA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1f7304 - Firmato Da: TENCALLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33c345255ee66b39
Firmato Da: IAQUINTA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12a6d9eae8aedb70



che con memoria depositata in data 21.11.2023 si è costituito in giudizio il sig. Nicola Pierfranco, esponendo: - di essere debitore a vario titolo nei confronti dell'odierna ricorrente, dell'Erario e di una pluralità di società per l'importo complessivo di euro 2.643.194,07; - di essere proprietario esclusivamente dei terreni agricoli indicati dal Fallimento istante. Ha, pertanto, chiesto la concessione di un termine per la presentazione di domanda ai sensi dell'art. 74 CC.II.; stimolato il contraddittorio tra le parti in merito all'istanza svolta dal resistente quanto alla concessione di un termine ai fini della proposizione di domanda di concordato minore ed alle deduzioni del sig. Nicola in ordine alla improcedibilità della domanda avanzata dal Fallimento, attesa l'insussistenza di beni utilmente liquidabili, all'udienza del 22.02.2024 la parte ricorrente ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata; il resistente si è rimesso alle determinazioni del Tribunale;

considerato

che ai sensi dell'art. 268, commi 1 e 2 e 3, CC.II. *“1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni 2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3”*;

che per *“sovraindebitamento”* ai sensi dell'art. 1, lett. C) CC.II. si intende *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Per quanto in questa sede rileva, dal punto di vista soggettivo, la procedura di liquidazione controllata è, dunque, riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore, all'imprenditore agricolo;

che per l'ipotesi di proposizione della domanda da parte del creditore ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, occorre in positivo che: - il debitore si trovi in stato di insolvenza; - l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati complessivamente risultante dall'istruttoria sia superiore ad euro 50.000. D'altro canto, non deve risultare, in caso di debitore persona fisica, attestazione dell'OCC richiesta dal debitore stesso in merito alla impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, corredata dalla documentazione di cui all'art. 283, comma 3, CC.II.

considerato nel caso di specie

in primo luogo, che il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto concedersi termine al fine della proposizione di domanda di concordato minore ai sensi dell'art. 74 CC.II. e che, cionondimeno, in occasione dell'ultima udienza, all'esito della quale il Giudice relatore si è riservato di riferire al



Collegio, il resistente si è rimesso alle determinazioni del Tribunale e non ha insistito nella predetta istanza, assumendo esclusivamente l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione controllata. Sicché, l'istanza deve intendersi rinunciata;

ritenuto

quanto alla domanda di apertura della liquidazione controllata, che sussista la legittimazione attiva della parte ricorrente in quanto creditrice del resistente in forza della sentenza n. 2410/2022 del Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, passata in giudicato;

che il Tribunale adito sia territorialmente competente dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CC.II, in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Novara;

che sussista il presupposto soggettivo, atteso che il resistente è un professionista titolare di partita IVA;

che lo stato di insolvenza del debitore possa dirsi comprovato dall'ingente debito nei confronti dell'odierna ricorrente, consacrato in un titolo esecutivo giudiziale, nonché dagli ulteriori e consistenti debiti maturati, a vario, titolo dal sig. Nicola, per un importo complessivo di oltre 2.000.000 di euro; dalla vana intimazione del precetto da parte dell'odierno istante e dall'infruttuoso pignoramento. Il sig. Nicola non ha, d'altro canto, prodotto alcuna attestazione da parte dell'OCC in merito all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, limitandosi a svolgere deduzioni tali da non superare il chiaro disposto dell'art. 268, comma 3, CC.II.;

che la domanda di apertura della liquidazione controllata svolta da parte del creditore sia, pertanto, meritevole di accoglimento

P.Q.M.

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata di NICOLA PIERFRANCO, nato a Novara, il 28/04/1965 (C.F. NCLPFR65D28F952Z), residente in Sizzano, via Marconi, n. 12;

NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Francesca Iaquinta;

NOMINA liquidatore il dott. Daniele Nobili;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ORDINA al liquidatore, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

DA' ATTO che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CC.II, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella



procedura; ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC.II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC.II;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al G.D. per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CC.II.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio della sezione civile del 29 febbraio 2024.

Il Presidente
dott. Simona Delle Site

Il Giudice rel.
dott. Francesca Iaquina

Firmato Da: DELLE SITE SIMONA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1f7304 - Firmato Da: TENCALLA EVA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33c345255ce85b39
Firmato Da: IAQUINTA FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12a6d9eae8aedb70



R.G. 4/2024



**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Novara, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Simona Delle Site	Presidente
Dott. Francesca Iaquinta	Giudice rel.
Dott. Gabriella Citro	Giudice

udito il Giudice relatore

rilevato

che con sentenza n. 17/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata di NICOLA PIERFRANCO, nominando quale Liquidatore il dott. Daniele Nobili; rilevato che con atto pervenuto in data 11.03.2024 il dott. Nobili ha dichiarato di non poter accettare l'incarico, in difetto, in relazione al caso di specie, dei necessari requisiti di indipendenza;

ritenuto

pertanto, di dover procedere alla nomina di un altro professionista, in sostituzione del dott. Nobili;

nomina

quale Liquidatore della liquidazione controllata di NICOLA PIERFRANCO il rag. GIOVANNI BOSI.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 14.03.2024.

Il Presidente
dott. Simona Delle Site

